



TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Sezione civile

Il Giudice Designato,
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato,
letta la proposta di concordato minore presentata nell'interesse di Iannazzo Biagio e Pupella Domenica, con l'ausilio dell'OCC, avv. Ornella Bruccheri, ai sensi degli artt. 74 e ss. CCII;
letta la relazione redatta dal professionista incaricato e considerate le conclusioni ivi rassegnate in ordine alla fattibilità della proposta;
ritenuto che la proposta appare idonea a soddisfare i requisiti di ammissibilità cui agli artt. 74, 75 e 76 CCII (restando salva la successiva verifica delle condizioni per l'omologazione);
visto l'art. 78 CCII;
ritenuto che vanno concesse le misure protettive richieste dai debitori;
ritenuto che non appare – allo stato – necessaria la nomina di un commissario giudiziale, apparendo sufficiente a tutelare gli interessi delle parti la figura dell'OCC;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore;
dispone che, a cura dell'OCC, il presente decreto e la proposta siano immediatamente comunicati a tutti i creditori;
assegna ai creditori un termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
avverte i creditori che con la comunicazione di cui sopra dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;



dispone che si provveda, a cura della cancelleria, alla pubblicazione del presente decreto sul sito del suindicato Tribunale, entro la data del 05.08.2025 e sino alla data dell'udienza;

dispone che l'OCC provveda alla pubblicazione del decreto nel registro delle imprese, se il debitore svolge attività di impresa;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventerà definitivo, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azione esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Fissa per la trattazione del procedimento e per la decisione in ordine all'omologazione del concordato l'udienza del 28 ottobre 2025;

dispone che l'udienza si svolgerà secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.; assegna alle parti e al professionista termine sino al 28.10.2025 per il deposito di sintetiche note scritte.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'OCC.

Caltanissetta, 16.07.2025

Il Giudice

Dott.ssa Ester Rita Difrancesco

